

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2347 DEL 20/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA - DOTT.SSA KIM DUYEN LUONG

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2431/24

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ex art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica;
- il D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 reca “gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare, il citato decreto, prevede che qualora l'attività formativa professionalizzante del medico specializzando, non sia inclusa nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico stesso devono essere approvate apposite motivate convenzioni;
- le circolari della Regione Veneto prot. n. 35512 del 30/01/2018, prot. n. 111059 del 22/03/2018 e la DGR n. 22 del 16/01/2024 - Allegato A- lettera Q) - prevedono la formalizzazione di apposite Convenzioni individuali, previo nulla osta della Regione Veneto per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, al fine di regolamentare il periodo formativo che il Medico Specializzando svolgerà presso le strutture Aziendali.

Considerato che:

- l'Università degli Studi di Trieste ha chiesto a questa Azienda, con nota acquisita al ns. prot. 100771 del 12/11/2024, di siglare un accordo individuale per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali extra rete formativa di un medico specializzando – dott.ssa Luong Kim Duyen– iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, con decorrenza dal 01/02/2025 al 31/07/2025;
- in riferimento alle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota ns. prot. n. 107556 del 02/12/2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio del nulla osta per la stipula della convenzione di cui sopra;
- la Direzione Risorse Umane del SSR – Area Sanità e Sociale della Regione Veneto – con nota ns. prot. n. 108122 del 04/12/2024, ha espresso il nulla osta alla stipula dell'accordo individuale, nel testo concordato con l'Università degli Studi di Trieste per la frequenza del dott.ssa Luong Kim Duyen presso l'U.O.C. di Radiologia del P.O. di Bassano;
- l'attività di stage della dott.ssa Luong Kim Duyen presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi come pure la struttura ospitante non risulta satura.

Rilevato che il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. Bassano e il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia del P.O. Bassano hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dott.ssa Luong Kim Duyen) iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

- ex art.6, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione e l'Accordo integrativo alla Convenzione relativo alla Radioprotezione con decorrenza dal 01/02/2025 fino al 31/07/2025, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università di Trieste per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando – dott.ssa Luong Kim Duyen – iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che il medico invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

- VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, “riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015;
- VISTO** il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell’Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;
- VISTA** la proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica (d’ora in poi indicata come “Scuola”) e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute del 03 ottobre 2024, con le quali si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L’Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata “Università” C.F. 80013890324, Piazzale Europa n. 1, 34127 Trieste (TS) PEC ateneo@pec.units.it nella persona del Collaboratore del Rettore per l’Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, nato a, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università

E

L’Azienda U L S S 7 Pedemontana (d’ora in poi “AZIENDA”) con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti, 40 CAP 36061, PEC protocollo.aulss7@pecveneto.it C.F./Partita I.V.A. 00913430245, rappresentata dal Dott. Carlo Bramezza nato a in qualità di Direttore Generale dell’Azienda medesima

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

L’Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d’ora in poi denominata “attività”) presso la propria Struttura (**ULSS7 Pedemontana – U.O.C. di Radiologia del P.O. di Bassano con Direttore il dr. Calogero Cicero**) con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.L. 402/2017), **la dott.ssa Luong Kim Duyen**, nata a, C.F.(d’ora in poi “tirocinante”) iscritta presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Trieste

Art. 3 – Durata tirocinio

L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge **dal 01/02/2025 al 31/07/2025**

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

L'AZIENDA mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura con orario di accesso dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività: partecipazione alla esecuzione ed all'interpretazione di indagini di radiologia convenzionale, ecografia, tomografia computerizzata, risonanza magnetica e radiologia d'urgenza. Acquisizione delle conoscenze teoriche, tecniche e pratiche nei diversi settori della diagnostica per immagini per la valutazione delle patologie degli organi e apparati nell'età adulta e pediatrica e della radiologia interventistica.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del tutor dell'AZIENDA, **Dott. Calogero Cicero – Direttore dell'U.O.C. di Radiologia del P.O. di Bassano**

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'AZIENDA è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla **prof.ssa Maria Assunta Cova**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il medico specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave. La copertura invece assicurativa per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi - colpa lieve - , è a carico dell'Azienda ospitante.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) L'Azienda mette a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti e si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Accesso alla Mensa

L'Azienda assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa a prezzo pieno secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, ed alle strutture logistiche mettendo a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal GDPR2016/679, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 15 – Norme finali

Le Parti si impegnano a dirimere in via consensuale e amichevole eventuali controversie che dovessero insorgere rispetto all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In caso di controversie non altrimenti componibili, il Foro competente sarà individuato secondo le regole del CpC.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004, dall'Università degli Studi di Trieste (Aut. Agenzia delle entrate di Trieste n. 410481 del 31 maggio 1993).

La presente Convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Collaboratore del Rettore
Per l'Area Didattica
Prof. Paolo Edomi
(firmato digitalmente)

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana
il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza
(firmato digitalmente)

Accordo integrativo
alla Convenzione di Rete con l'Università degli Studi di Trieste per la
radioprotezione degli studenti delle Scuole di Specializzazione in
radiodiagnostica
(ai sensi del Decreto Legislativo 101/2020)

TRA

L'**Università degli Studi di Trieste**, di seguito denominata "**Università**", con sede in piazzale Europa 1, Trieste, C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017

E

L'**Azienda ULSS 7 Pedemontana**, di seguito denominata "**Azienda**", con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa, Via dei Lotti, 40, – CAP 36061, C.F. e P.I. 00913430245 accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza giuste funzioni conferitegli dall'Atto Aziendale il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale;

PREMESSE

VISTO il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"* (nel seguito denominato "**Decreto**");

AD INTEGRAZIONE della convenzione per la formazione medico-specialistica rete formativa di scuole di specializzazione dell'area medica dell'Università degli studi di Trieste sottoscritto con l'Esercente, e ai fini di definire le modalità ed i compiti nella reciproca collaborazione per la protezione degli studenti contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente Accordo Integrativo riguarda la frequenza fuori sede (tirocinio) degli specializzandi, nel seguito denominato "**Studenti**", iscritti alle Scuole di specializzazione dell'Area di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università. Esso disciplina gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli articoli del "Decreto", costituisce parte integrante dell'Accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza fuori sede è autorizzata ed ha pari durata.

L'Ente ospitante, nella figura dell'Esercente, è responsabile delle zone controllate e sorvegliate per i quali gli studenti sono "lavoratori esterni" come qualificati ai sensi dell'articolo 7 comma 80 del "Decreto".

ART. 2

L'**Università** dichiara di ottemperare all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020 ed in particolare specifica che:

- L' Esperto di Radioprotezione dell'Università per le attività oggetto del presente Accordo è la dott.ssa Mara Severgnini, e-mail mara.severgnini@asuigi.sanita.fvg.it iscritta all'Elenco Nominativo degli Esperti di Radioprotezione con abilitazione di grado terzo e numero d'ordine 553;
- Il Medico Autorizzato dell'Università per le attività oggetto del presente accordo è la dott.ssa

Francesca Rui, e-mail francesca.rui@asugi.sanita.fvg.it;

iscritta all'Elenco Nominativo dei Medici Autorizzati con numero d'ordine 1429;

- Sostituto del Medico autorizzato dell'Università per le attività oggetto del presente accordo è il dott. Federico Ronchese e-mail federico.ronchese@asugi.sanita.fvg.it iscritto all'Elenco Nominativo dei Medici Autorizzati con numero d'ordine 1729;
- Viene effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per gli Studente che si recheranno presso le Strutture dell'Azienda sulla base dell'accordo convenzionale e l'Esperto di Radioprotezione dell'Università effettuata la relativa classificazione in "categoria A" - "categoria B" - "non esposto";
- viene effettuata prima dell'inizio delle attività presso l'Ente Ospitante a cura dell'Università la formazione specifica finalizzata alla radioprotezione con rilascio di attestazione di presenza; - lo/gli Studente/i è/sono regolarmente sottoposto/i a sorveglianza sanitaria presso il Medico Autorizzato e viene loro rilasciato copia del giudizio di idoneità con indicata la data di visita e la scadenza;
- si propone come vincolo di dose per lo/gli Studente/i, sentito l'Esperto di Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo, incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno.

ART. 3

L'Esercente dichiara di ottemperare all'articolo 113 del D.Lgs. 101/2020 ed in particolare specifica che:

- L' Esperto di Radioprotezione dell'Esercente per le attività oggetto del presente accordo è il dott. Maria Concetta Longo – in servizio presso l'Azienda ULSS 8 Berica . – Vicenza e-mail mariacconcetta.longo@aulss8.veneto.it iscritto all'Elenco Nominativo degli Esperti di Radioprotezione con abilitazione di grado terzo;
- Il Medico Autorizzato dell'Esercente per le attività oggetto del presente accordo è il dott. Andrea Camarotto. e-mail: a.camarotto@obiettivo-salute.com ;
- garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente Accordo;
- si accerterà che il lavoratore sia stato ritenuto idoneo al tipo di rischio connesso all'attività da svolgere; - lo/gli Studente/i svolgeranno le attività descritte dal piano formativo all'interno delle zone classificate esercite, e ogni eventuale variazione che comporti una variazione del rischio verrà segnalata;
- saranno forniti allo/agli Studente/i i DPI adeguati alla attività svolta secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente.

ART. 4

Università ed Esercente congiuntamente concordano che:

- i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale saranno forniti dallo/gli Studente/i dal servizio di dosimetria dell'Esercente;
- l'Esercente si impegna a far effettuare la valutazione della dose al proprio Esperto in Radioprotezione ed a trasmettere il riepilogo delle dosi assorbite all'Esperto in Radioprotezione dell'Università, all'e-mail indicata nel presente accordo, con frequenza almeno semestrale e comunque al termine della frequenza dello Studente presso le proprie strutture; in particolare si impegna ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose;
- qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente Accordo contrattuale debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, Università ed Esercente provvederanno tempestivamente a scambiarsi le pertinenti informazioni; in particolare l'Università informerà immediatamente l'Esercente nel caso di non idoneità alla attività con

esposizione a rischio radiologico manifestatasi in data successiva alla firma del presente accordo;

- qualora vi sia la necessità di sottoporre lo studente a “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, il Medico Autorizzato dell'Esercente, in collaborazione con il Medico Autorizzato dell'Università, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. 101/2020;
- per quanto riguarda la disciplina generale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., inclusi potenziali rischi di interferenza e aggiornamento del DUVRI, si rimanda all'accordo convenzionale in virtù del quale viene svolto il tirocinio (113.3.a, 113.3.b, 112.1.n); - le competenze sono attribuite in base alle convenzioni vigenti, secondo la tabella seguente, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/2020:

Obbligo	Articolo Decreto	UNITS/ASUGI	Esercente
Conferimento dell'idoneità medica preventiva	135, comma 4	X	
Formazione di base in radioprotezione	111, comma 2	X	
Formazione sui rischi specifici	111, comma 2	X	X
Classificazione del lavoratore	109, comma 6, b	X	
Istituzione del documento sanitario personale	140, comma 1	X	
Istituzione della scheda personale dosimetrica	132, comma 1, d	X	
Istruzione del lavoratore sulle norme interne	111, comma 3	X	X
Verifiche del rispetto delle norme e uso dei dispositivi	109, comma 6	X	X
Effettuazioni valutazioni di dose	130, comma 8	X	
Fornitura dosimetri di protezione individuale	109, comma 6, d	X	X
Sorveglianza medica periodica	136, comma 1	X	
Comunicazione di dose al lavoratore	109, comma 6, g	X	
Relazione su esposizioni accidentali o di emergenza	124, comma 10	X	X
Comunicazione di valutazione di dose al medico	130, comma 8	X	
Sorveglianza medica eccezionale	141, comma 2	X	X
Segnalazione di esposizione rilevante	141, comma 1	X	X

ART. 5

Il presente Accordo, redatto in unico originale, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi del DM 17.06.2014.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.

Le spese di bollo sono assolte dall'Università degli Studi di Trieste – Aut. Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481 del 31 maggio 1993

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica
Prof. Paolo Edomi
[firmato digitalmente]

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza
[firmato digitalmente]